2 MAGGIO 2024

ART 11 DPR 448/88 ART 15 DLVO 272/89

Richiesta di rinvio a giudizio 416 417 cpp

fissazione udienza preliminare 418 cpp

entro 5 giorni

tra la data del deposito e la udienza non deve decorrere un termine superiore ai 30 giorni

non possono decorrere meno di **dieci giorni** tra la notifica dell'avviso e la data dell'udienza

Art 419 c.p.p.

1, Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies e 420 sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede

§ Assenza § Sentenza nlp per mancata conoscenza del processo

3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai **programmi di giustizia riparativa**

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [83] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Art. 7. 448/88 all'esercente la responsabilità genitoriale

> Legge n. 47/2017 Msna Tutore

Notifiche

- Udienza di convalida difensore di ufficio
- Avvisi 161 cpp.
- Arrestato dichiara o elegge domicilio presso difensore di fiducia o di ufficio e rilascia procura speciale avvertimento di dare comunicazione
- Ufficio: può rifiutare la elezione
- Uscito dal carcere
- Procura o direttamente consenso ex 32 e procura per chiedere abbreviato (rappresentato dal difensore né assenza né 420 quater cpp)
- Domiciliazione legale: eccezione per il difensore di ufficio se la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso indagato/imputato o da persona che con lui conviva procedura ex 157

Presente

- Dopo essere comparso si allontana dalla aula di udienza
- Presente ad una udienza si allontana alle successive;
- Ha chiesto di essere ammesso ad un procedimento speciale
- È rappresentato in udienza da un procuratore speciale per chiedere rito abbreviato.

Msna

- Contatti con il tutore
- La legge 47 del 7 aprile 2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" cosiddetta "legge Zampa" ha istituito la figura di Tutore Volontario per i Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) i cui elenchi sono tenuti dai Tribunali per i minorenni.
- Viene nomina dal giudice minorile (giudice tutelare) nell'ambito di un procedimento che si apre per la ratifica delle misure di protezione.
- Compiti: svolge in generale il compito di rappresentanza legale del MSNA assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale; informa il minore del fatto che possa essere sottoposto ad accertamento socio-sanitario dell'età, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati, nonchè di quelli derivanti dall'eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami (art. 5, comma 5, legge n. 47/2017); svolge i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale (art. 6, comma 3, legge n. 47/2017); richiede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno (art. 14, comma 2, legge n. 47/2017 Procedimento può riguardare anche la accertamento dell'età

Documenti Età

- CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO C.U.I."
- art. 2 del D.P.R. del 07/04/16 n° 87 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009", laddove propedeutica è la definizione del sistema A.F.I.S.:
- "...d) AFIS (Automated Fingerprint Identification System): sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica;
- e) CUI (Codice Univoco Identificativo): codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona

Art. 349 cpp"

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

- Secondo comma "Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti..sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ----
- In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini."

Età

- Art 8 dpr 448/88 : quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia qualora ance dopo la perizia permangano dubbi sulla minore età, questa è **presunta** ad ogni effetto.
- Accertamento attribuzione età
- art. 19-bis, co. 1, d.lgs. n. 142/2015 Protocollo multidisciplinare «équipe multidisciplinare e multiprofessionale» valutazione sociale psicologia fisica.
- non è un tso
- duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario. Cass 6520/20

Vostre ricerche

- Familiari
- Autorità consolare
- Contatti con ufficio minori

Divisione Servizi Sociali
Servizio Minori
Ufficio Minori Stranieri
Corso Regina Margherita 137, 10122 Torino
Tel. +39-011.01125660, fax +39-011.01125662
e-mail minoristranieri@comune.torino.it

Documenti Età

- Viaggiano su due strade distinte
- Età per la competenza
- Documenti (quando ho già attribuzione età) Map

Interprete

■ 143 cpp

Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento

Udienza preliminare art 31 (fissata anche per ammettere abbreviato in caso di richiesta dopo fissazione immediato)

- 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420 bis e 420 ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
- 2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
- 3. Dell'udienza è dato avviso alla **persona offesa**, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.4.
- 4. Se l'esercente la responsabilità genitoriale non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.
- 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.

(....)

■ Il minorenne, quando è presente, è <u>sentito</u> dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.

■ Art 9

condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne <u>l'imputabilità</u> e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

Cosa chiedo

- Scuola (voti cambi note)
- Disturbi specifici apprendimento diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo, cioè da un diverso funzionamento del cervello e delle sue modalità di apprendimento. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.
- I DSA non sono una malattia in quanto non sono dovuti ad un danno organico, ma un diverso neuro funzionamento del cervello, che non impedisce la realizzazione della specifica abilità (lettura, scrittura, numerazione o altro) ma necessita di tempi più lunghi e carichi maggiori di attenzione. Questa caratteristica è innata e non è transitoria: accompagna l'individuo per tutta la vita, anche se si modifica nell'età evolutiva. Non rendono una persona pericolosa o incapace di intendere e di volere
- Famiglia, presa in carico servizi, (fascicolo civile)

- 1) Rendere spontanee informazioni; confermare le dichiarazioni precedentemente rese; essere sottoposti ad interrogatorio 2) Se prestano il consenso ai sensi del 32 ad una definizione anticipata (non è una richiesta rispetto ad uno specifico esito della udienza -
- Strategia difensiva:
- Difendervi nel merito perché accusa clamorosamente infondata;
- Aiutare il ragazzo nel recupero:
- _ non paga una confessione a tutti i costi;
- _ non sono apprezzati standardizzati atti di pentimento;

La visione di insieme deve aiutare tutti a comprendere la strada migliore per il giovane imputato.

esiti

■ Sentenza 425 cpp anche se manca il consenso sempre che non ci sia un accertamento della responsabilità (corte costituzionale 195/2002)

Decisioni senza condanna

- Perdono 169 cp due anni e 1549 euro; non c'è precedente condanna per delitto; prognosi favorevole; non più di una volta (C Cost. 73/18: 81 cp o reato anteriore se si rispetta il limite dei due anni);
- Irrilevanza del fatto 27 dpr 448/88 tenuità del fatto, occasionalità, pregiudizio se si va avanti;
- Estinzione per esito positivo della messa alla prova 28 dpr448/88
- Abbreviato (può essere sospeso per la Map Corte costituzionale 125/1995 (anche immediato) come ordinario, peculiarità sono i tre componenti del collegio
- Condanna con riduzione fino ad un terzo per l'età (per limitare permanenza e per un rimprovero attenuato in ragione della età)
- La pena sospendibile è più ampia (163 terzo comma cp 3 anni)
- Pene sostitutive (dispositivo successiva integrazione -semilibertà detenzione domiciliare (4 anni) lavoro pubblica utilità (3 anni)
- Assoluzione

Irrilevanza del fatto 27 cp

- Fatto di reato: infatti la condotta sottoposta al giudizio del giudice minorile deve raggiungere la soglia della tipicità integrando così un'offesa all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
- Il giudizio di tenuità non può essere esclusivamente condotto in riferimento alla fattispecie astratta di reato, e non deve quindi arrestarsi alla gravità edittale della pena. Tale deduzione trova immediata conferma nel dato letterale che non contiene nessun riferimento, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, alla sanzione irrogabile.
- Si deve inoltre ricordare che tenuità del fatto non significa, necessariamente anche lievità del danno

27 dpr 448

- Durante indagini su iniziativa del PM (esercizio azione penale)
- gip fissa udienza in camera di consiglio
- Consenso IMPUTATO (anche se non è espressamente richiesto)
- Audizione
- SENTENZA
- ORDINANZA

27 dpr 448/88 la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto può essere pronunciata anche in udienza preliminare

- il giudice per l'udienza preliminare
- anche ex officio
- a seguito di un'integrazione d'indagine, (421-bis c.p.p. 422 c.p.p.)
- consenso dell'imputato.
- Anche all'esito del giudizio abbreviato.

ISCRIZIONI

- La sentenza di perdono giudiziale resterà iscritto nel casellario giudiziale sino al compimento del ventunesimo anno di età
- La sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto viene cancellata dal casellario giudiziale al compimento dei 18 anni d'età.
- La sentenza di estinzione per map non va menzionata nel casellario

CASELLARIO GIUDIZIALE E' lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o aministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto. Presso il Ministero della Giustizia esiste il casellario centrale che è il terminale di tutti i casellari locali. L'ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato.

- I certificati dei carichi pendenti consentono la conoscenza delle pendenze penali a carico dell'interessato, cioè dei procedimenti nei quali il PM ha esercitato l'azione penale e l'interessato ha assunto la qualità di imputato. Riporta tutti i procedimenti pendenti a carico di una persona non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
- Nel caso di minori il certificato dei carichi pendenti è rilasciato solo dalla Procura dei minorenni competente per distretto (in base alla residenza dell'interessato). Il richiedente può essere il minorenne interessato o gli esercenti la responsabilità genitoriale; questi ultimi, all'atto della richiesta, dovranno presentare un proprio documento di riconoscimento ed un documento di riconoscimento del minore

Se il vostro assistito è maggiorenne

Onerati di produrre certificato giudiziale e carichi pendenti

Imputabilità 97 cp

archiviazione (de plano) o sentenza (in contraddittorio)?

■ La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità ex art. 26, d.p.r. 448/1988 non può prescindere da un accertamento nel merito relativo ai fatti contestati e alla responsabilità del minore (Cass. pen., sez. IV, sentenza 7.4.2020, n. 11541) È necessario assicurare al minore, ancorché infraquattordicenne e come tale non imputabile, la più ampia difesa al fine di scongiurare, oscioglimento per difetto di imputabilità, accompagnato da dette misure, sul pconsentendogli la partecipazione al processo nel pieno contraddittorio, qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dal coinvolgimento in un affare penale, ivi compresi – ovviamente – effetti diversi dall'applicazione della sanzione penale, quali l'applicazione di una misura di sicurezza o, anche, la semplice annotazione della sentenza di proscioglimento su certificato del casellario penale, tenuto conto della possibile ricaduta del pieno ed incondizionato inserimento sociale del minore, nella delicata fase dello sviluppo della personalità.

Orientamento contrario

Cass. pen., sez. V, sentenza 25.11.2009, n. 49863

■ La previsione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l'imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne.

Art 26

- Archiviazione
- Richiesta di rinvio a giudizio
- Richiesta di sentenza ex art 26 GUP
- Richiesta di sentenza ex art 26 GIP (27 dpr 448/88)

Immaturità art 98 cp

- Art. 98 c.p. impiega i lemmi "capacità d'intendere e di volere", ma si tratta di un'espressione assai vaga e generica, che può essere circoscritta solo grazie all'apporto della psico-patologia-forense "questa condizione di semi-imputabilità minorile è stata tradotta dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina con il concetto di immaturità e si basa sull'idea che, pur potendo il singolo soggetto [infra-18enne] avere un livello di capacità sufficientemente sviluppato, ad esso mancherà quasi sempre quel bagaglio etico da cui dipende la piena comprensione dei valori morali che fondano una data comunità".
- Distinguere tra le capacità cognitivo-culturali del minorenne e, dall'altro lato, il suo grado di maturità morale, civica e valoriale. Ovverosia, una potenziale maturità intellettiva potrebbe accompagnarsi ad una totale carenza sotto il profilo emotivo.
- Cass., sez. pen. I, 11 luglio 1991, n. 10002 rileva che, nella maggioranza delle fattispecie giudicate, "l'assenza di maturità del minore si fonda sulla mancanza di un adeguato sviluppo intellettuale e morale".
- Cass., sez. pen. I, 1° ottobre 1990, n. 14674 rimarca che, spesso, il Magistrato del merito si trova di fronte ad una "insufficiente capacità intellettiva e di autodeterminazione".
- Cass., sez. pen. II, 13 settembre 1991, n. 9265 sottolinea, nell'ottica del comma 1 Art. 98 c.p., che "questa mancanza [di capacità d'intendere] è tale da non permettere [al minorenne] di rendersi conto del disvalore sociale del fatto commesso".
- ex Art. 98 c.p., nel caso del minorenne dai 14 ai 17 anni, al Magistrato del merito spetta il compito di effettuare una "misurazione" psico-forense del grado di maturità, dunque del grado della c.d. "capacità d'intendere e di volere".
- Archiviazione; nlp; assoluzione;

Map

- l'applicabilità della messa alla prova ERA svincolata dalla tipologia del reato commesso e pertanto la stessa POTEVA essere disposta anche nell'ambito di procedimenti per omicidio, per violenza sessuale o per altri tra i più gravi reati previsti dall'ordinamento penale. (ART 28 5-bis. Reati p. e p. dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609 bis e 609 octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609 ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale
- Rinuncia alla sua pretesa punitiva in cambio della dimostrazione, da parte del reo, di aver compreso il disvalore della propria condotta deviante e di impegnarsi, con azioni concrete, a non commettere in futuro alcun tipo di reato
- La gravità dell'imputazione incide sulla durata della messa alla prova: il processo viene infatti sospeso per un periodo non superiore **a tre anni**, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad **un anno.**
- come l'istituto della "messa alla prova" non richieda per la sua configurabilità, il requisito della "confessione".
- Corte di Cassazione, Prima sezione penale, 6 settembre 2017 n. 40512;
- Cass. Sez. UU con la sentenza n. 33216 del 31.03.2016 in ordine all'analogo istituto introdotto dalla Legge n. 67/2014 per il rito ordinario contro imputati maggiorenni

- confessione elemento utile per arrivare a un giudizio favorevole sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso un pieno reinserimento sociale;
- evidenza fattuali certe e, sottraendosi alla leale collaborazione nel processo, finisca per determinare la contestazione da parte sua della stessa funzione della messa alla prova, che nell'alveo di quel processo, gli viene offerta come opportunità di reinserimento sociale, impregiudicata la verifica conclusiva dell'ipotesi accusatoria".
- effettiva inclinazione attraverso un positivo giudizio prognostico a collaborare con il sistema penale, ciò che può essere riscontrato nella non negazione delle circostanze fattuali; il fatto che l'imputato non si ponga come "vittima incompresa"; esclusa invece la necessità che sussista una confessione che, al contrario, laddove la messa alla prova avesse esito negativo e il processo per l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato riprendesse, si porrebbe in contrasto con le regole del giusto processo e con le tecniche defensionali
- il fatto contestato possa essere considerato un episodio del tutto occasionale o se, invece, costituisce il sintomo di un sistema di vita e, quindi, per determinare se sussista la concreta possibilità dell'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.
- EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

GIUSTIZIA RIPARATIVA MEDIAZIONE

Misure di sicurezza

- 1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
- 2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale (fatto di reato commesso da minore 14 o minore non imputabile) e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. (perizia)
- 3. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 38.
- 4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

36 - Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

- 1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. (prescrizioni o permanenza in casa)
- 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22 (comunità).

32 quarto comma

In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.